



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

**COPIA**

DELIBERAZIONE N. 11  
DEL 27.04.2022

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario anni 2022-2023-2024-2025 TARI.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì 27 del mese di APRILE alle ore 19:00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO  
ZANI MARILENA  
CANDIAN MARTINA  
ROSSI SILVIO  
SALSA CLAUDIO  
COMINCIOLI MATTEO  
PAPURELLO BARBARA  
ERBEIA MARCO  
CAPPONI ELEONORA  
BARLASSINA ATTILIO  
BRUSTIA CRISTINA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
-	X
X	
X	
X	
X	
X	
10	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario anni 2022-2023-2024-2025 TARI.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale – I.U.C. che si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto tuttavia che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – legge di bilancio 2020, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto notevoli modificazioni alla normativa in materia di tributi comunali;

Visto in particolare il comma 738 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020 è abolita l'imposta unica comunale IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); conseguentemente l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783; risulta pertanto soppressa la tassa sui servizi indivisibili – TASI;

Dato atto pertanto che, ai fini della TARI, rimane vigente l'impianto normativo previsto dalla legge n. 147/2013;

Rilevato che la T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio;

Visto il comma 682 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il comune determina, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995, prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la

fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...];

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f);
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;

Vista la deliberazione in data 31 ottobre 2019 n. 443/2919/R/RIF dell'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la quale ha deliberato la rideterminazione delle entrate tariffarie per la erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti ed ha definito le componenti di costo sulla base di un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti – MTR;

Ritenuto di procedere alla approvazione del PEF Piano Economico Finanziario relativo alla TARI per gli anni 2022-2023-2024-2025 nelle risultanze che emergono dall'allegato al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Piano Economico Finanziario regolato – P.E.F. predisposto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, in qualità di gestore ed ente territorialmente competente, dal quale emerge un costo complessivo del servizio per l'anno 2022 pari ad euro 200.834,24, con una riduzione pertanto di euro 928,39 rispetto al piano finanziario relativo all'anno 2021;

Visto l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019, il quale fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 363 del 03.08.2021 di “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025”;

Vista, altresì, la determinazione ARERA n. 2 del 04.11.2021, di “APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PERIL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025”;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.10, contrari zero, astenuti zero, espressi per alzata di mano.

## **DELIBERA**

DI APPROVARE il PEF - Piano Economico Finanziario regolato del servizio rifiuti per gli anni 2022-2023-2024-2025 – nelle risultanze allegate al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'ente territorialmente competente, Consorzio di Bacino Basso Novarese, ai fini del suo inoltro ad ARERA.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel testo così sostituito dall'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito in legge 28.06.2019 n. 58, nel rispetto in ogni caso dei termini perentori di invio e di pubblicazione della delibera stessa, previsti rispettivamente nelle date del 14 ottobre e del 28 ottobre dell'anno corrente.

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 11 del 27.04.2022 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Barbara Cavigiolo -



---

## PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Ivana Barbaglia -



\*\*\*\*\*

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Paglino Dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Passaro Dott. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/05/2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 20/05/2022

IL MESSO  
F.to Maria Pedalino

